



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario relatore
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nell'adunanza del 19 febbraio 2015**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;


vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, così come integrata e modificata successivamente;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

Visto il decreto MIUR AOO USPBS R.U. 11003 del 27 agosto 2014, prot. C.C. n. 0018573 del 18 dicembre 2014, con cui veniva confermato al prof. Scanga Nicola, per l' a.s. 2014/2015, l'incarico di presidenza presso la sede del Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari (BS);

visto il rilievo istruttorio del 13 gennaio 2015, n. 1/PREV.;

visto il rilievo istruttorio del 13 gennaio 2015, n. 2/PREV.;



visti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione con nota del 2 febbraio 2015, pervenuta in data 3 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 0011950);

vista la relazione in data 5 febbraio 2015 con la quale il Magistrato istruttore ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato per il deferimento alla Sezione di controllo dell'esame del decreto citato e per l'assunzione di ogni conseguente decisione;

vista la relazione in data 5 febbraio 2015 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto al Presidente il deferimento alla Sezione dell'esame del decreto MIUR AOO USPBS R.U. 11003 del 27 agosto 2014, prot. C.C. n. 0018573 del 18 dicembre 2014;

vista l'ordinanza n. 33 del 5 febbraio 2015 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha convocato per il giorno 19 febbraio 2015 la predetta Sezione per l'esame in sede collegiale della questione proposta;

vista la nota della Segreteria della Sezione n. 0001251 del 6 febbraio 2015, con la quale la predetta ordinanza è stata comunicata: all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XI - Brescia; al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; alla Ragioneria territoriale dello Stato di Brescia;

udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

### **RITENUTO IN FATTO**

1.- In data 18 dicembre 2014 veniva inviato alla Sezione per il controllo preventivo di legittimità il decreto con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio XI - Brescia - ha confermato al dott. Scanga Nicola, per l'anno scolastico 2014/2015, l'incarico di presidenza presso la sede del Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari (BS).

2.- Con foglio di rilievo n. 1/PREV del 13 gennaio 2015 il Magistrato istruttore rilevava che detti centri provinciali sono oggetto di un articolato processo di riforma ed ha ricostruito, al riguardo, il quadro normativo rilevante: il secondo periodo del comma 632 della legge n. 296 del 2006, che ha riorganizzato su base provinciale i ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", ha attribuito ad essi infatti "autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici" ed ha demandato ad un decreto del Ministro della Pubblica istruzione detta organizzazione. Il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, attuativo della




*Handwritten signature or initials.*

predetta disposizione, ha conferito ai Centri, articolati in reti territoriali, l'autonomia di cui al D.P.R. n. 275 del 1999 ed ha riconosciuto ad essi un proprio organico (art. 2). Tale ultimo regolamento detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed individua le funzioni ad esse trasferite. Nella fase di prima applicazione, il decreto 25 ottobre 2007 rinvia altresì al d.P.R. n. 233 del 1998, il quale fra l'altro, all'art. 4, comma 1, stabilisce che i dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica devono adottare, in attuazione dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ribadisce, all'art. 2, che detti Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo articolato in reti territoriali di servizio; ha altresì esteso ad essi, per la gestione amministrativo-contabile, le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni (art. 8); ha stabilito infine che, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri ha carattere funzionale ed è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo, sulla base dei dati comunicati dal dirigente scolastico del centro al competente ufficio scolastico regionale (art. 9, commi 1 e 3).

Quanto alla dirigenza scolastica, l'art. 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 17, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, prevede ora un apposito corso-concorso, salvo il sistema di proroga degli incarichi precedenti di cui all'art. 1, comma 1-sexies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005.

Infine, l'art. 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014 stabilisce che l'ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio. Tali uffici svolgono, oltre a compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in



coordinamento con le direzioni generali competenti, anche le funzioni, fra l'altro, relative: a) all'assistenza, alla consulenza e al supporto agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per le risorse umane e finanziarie; b) alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi.

Al contempo, rientrano fra i compiti dell'Ufficio scolastico regionale la nomina dei dirigenti scolastici (art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 98 del 2014).

Alla luce del ricostruito quadro normativo, il Magistrato istruttore chiedeva all'ufficio – che è un ufficio dirigenziale di livello non generale, organizzato per articolazioni sul territorio – di chiarire i seguenti aspetti:

- a) ogni rilevante circostanza in riferimento alle ragioni per cui abbia direttamente proceduto alla nomina del predetto dirigente scolastico;
- b) per quale motivo l'incarico dirigenziale sia stato conferito ad un Docente di scuola secondaria, data l'esposta evoluzione del dato normativo;
- c) quale sia lo stato di attuazione della riorganizzazione del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari, con particolare riguardo allo sviluppo della fase transitoria prima delineata e con riferimento allo *status* del personale assegnato;

nonché di trasmettere:


- d) copia della delega del Direttore generale dell'USR prot. AOODRLO RU 9714 del 21 maggio 2014 (citata nelle premesse dell'atto di conferimento), nonché un'analitica relazione circa l'eventuale ultrattività della stessa a seguito della cessazione degli incarichi dirigenziali conseguente all'entrata in vigore del d.P.C.M. n. 98 del 2014;
- e) ogni rilevante documentazione in materia, anche con riferimento alla complessiva attuazione dell'indicata riforma.

Rilevava inoltre (f) che nel decreto in esame non è stata indicata la decorrenza della conferma nell'incarico e il termine dello stesso e (g) che non è stata trasmessa la dichiarazione di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

3.- Con nota di risposta del 3 febbraio 2015, prot. n. MIUR AOO USPBS R.U. 1544 del 2 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 0001148 del 3 febbraio 2015),



l'Amministrazione - dopo aver ricostruito la disciplina normativa ed amministrativa della conferma dei Presidi incaricati fino all'A.S. 2005/2006 - chiariva nel dettaglio, fra l'altro, quanto segue: a) di aver proceduto alla nomina del Prof. Scanga "a seguito di specifico atto di delega emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 21.05.2014 Prot. n. 9714", delega - avente ad oggetto "tutte le operazioni di nomina dei presidi incaricati per l'A.S. 2014-2015" - reiterata ogni anno "per snellire le operazioni di nomina dei presidi incaricati e garantire il puntuale avvio dell'anno scolastico" e, secondo l'Amministrazione, "espressamente" prevista "dall'art. 3 della Direttiva Ministeriale 7/2014"; b) l'incarico in questione è stato conferito ex art. 1-sexies del decreto legge n. 7 del 2005, a fronte di regolare domanda di conferma nell'incarico di presidenza presentata dall'interessato (peraltro, "unica domanda pervenuta"); c) dal 1 settembre 2014 "il CPIA di Chiari svolge pienamente le funzioni previste dalle norme vigenti", ha la "medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche" e ad esso "è assegnato un dirigente, un direttore dei servizi generali e amministrativi e un organico di personale docente e ATA di ruolo o eventualmente a tempo determinato"; d) tale incarico di presidenza ha "precedenza rispetto al conferimento degli incarichi di reggenza" e la relativa delega, alla data di emissione, è stata conferita da un soggetto pienamente legittimato ad un soggetto, l'U.S.T. di Brescia, del pari legittimato per l'A.S. 2014/2015 all'emanazione degli "atti in merito al conferimento degli incarichi di presidenza".



L'Ufficio XI dell'U.S.R. della Lombardia ha poi chiarito che il conferimento dell'incarico ha durata annuale e fa riferimento all'A.S. 2014/2015; ha trasmesso altresì la dichiarazione di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013 ed una serie di allegati.

4.- Le tesi e le deduzioni dall'Amministrazione non sono apparse idonee al superamento dei dubbi espressi dall'Ufficio di controllo.

Il Magistrato istruttore, con relazione del 5 febbraio 2015, cui ha fatto seguito conforme relazione del Consigliere delegato in data 5 febbraio 2015, ha chiesto dunque l'esame collegiale della questione relativa alla competenza dell'Ufficio a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento indicato e sulla legittimità dell'atto stesso.

Al riguardo, ha in primo luogo rilevato, a seguito dell'esame degli elementi emersi nell'ambito dell'istruttoria svolta, che al C.P.I.A. di Chiari è ora preposto un dirigente che, come tale, deve essere nominato dal

Dirigente generale e non dal Dirigente dell'U.S.T. (cfr. art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 98 del 2014).

In secondo luogo, ha rilevato che l'art. 3 della Direttiva ministeriale n. 7 del 21 maggio 2014, quanto alla delega, prevede fattispecie sostanzialmente diverse da quelle ritenute dall'Amministrazione. La "delega" attiene infatti, come rilevato dall'Istruttore, alla gestione, su base decentrata, delle vacanze e delle sedi disponibili – cioè, nella sostanza, alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi, come espressamente previsto, per gli uffici dirigenziali non generali, dall'art. 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014 – e non alla nomina dei Dirigenti scolastici, che, invece, continua a rimanere attratta nella sfera di competenza dell'ufficio dirigenziale generale.

In terzo luogo, l'Istruttore ha osservato che l'atto prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 9714 del 21 maggio 2014 – con cui "si attribuisce formale delega ai dirigenti degli Ambiti territoriali dell'U.S.R. Lombardia a provvedere alle conferme degli incarichi di presidenza a livello provinciale di cui all'art. 3, punti 2, 3, 4 e 5 della Direttiva ministeriale n. 7 del 21 maggio 2014" – risulta a sua volta non sottoscritto dal titolare dell'ufficio dirigenziale generale regionale, ma da un altro dirigente di livello non generale.

In ultimo, il Magistrato istruttore ha rilevato che, nel testo richiesto in istruttoria e trasmesso dall'Amministrazione, la "delega" non risulta nemmeno sottoscritta in originale.

Il Consigliere delegato ha condiviso le argomentazioni svolte dal Magistrato istruttore e – con la citata relazione del 5 febbraio 2015 – ha chiesto al Presidente della Sezione di deferire la questione all'esame della Sezione.

5.- Con memoria del 17 febbraio 2015 (prot. C.C. n. 0001634), il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato di Brescia – Servizio III – ha fatto presente che attualmente il Prof. Scanga percepisce l'indennità di funzioni superiori e l'indennità di direzione docenti liquidate dall'ufficio stipendi della scrivente Ragioneria.

6.- Alla pubblica adunanza del 19 febbraio 2015 per il convocato Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato



di Brescia – è presente il Dirigente Adorati Rosa; per l'Amministrazione scolastica è invece presente, su delega del Dirigente generale, il Dirigente Maviglia Mario il quale, svolta la relazione del Magistrato Istruttore, ha preso la parole, riportandosi alle deduzioni fornite, ed ha chiarito che l'incarico oggetto di giudizio costituisce una figura atipica, specificamente prevista dal decreto legge n. 7 del 2005, convertito dalla legge n. 43 del 2005, e non corrisponde alla nomina di un dirigente, rispetto a cui non è equiparabile; in particolare, i Presidi incaricati – che in Lombardia sono solo dodici rispetto ai circa millequattrocento dirigenti scolastici – sono nominati annualmente (e non triennialmente come i dirigenti) e non esercitano tutti i poteri dirigenziali, non potendo irrogare sanzioni disciplinari; inoltre il relativo incarico, in forza del predetto decreto legge, viene conferito su posti vacanti e prima delle reggenze. Il predetto componente ha quindi depositato la delega ed un prospetto che riassume gli incarichi di presidenza di tale tipo attualmente in essere.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**


1.- La questione all'esame della Sezione concerne la legittimità di un decreto con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI - Brescia – ha confermato al dott. Scanga Nicola, per l'anno scolastico 2014/2015, l'incarico di presidenza presso la sede del Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari (BS).

2.- Come illustrato in punto di fatto, il decreto in oggetto è stato adottato dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale (ufficio dirigenziale non generale), ossia da un organo delegato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (nota MIUR AOODRLO R.U. 9714 del 21 maggio 2014).

2.- Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione ha confermato le seguenti circostanze, di cui la Sezione prende atto e che costituiscono base fattuale del presente giudizio.

a) Dal 1 settembre 2014 "il CPIA di Chiari svolge pienamente le funzioni previste dalle norme vigenti", ha la "medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche" e ad esso "è assegnato un dirigente, un direttore dei servizi generali e amministrativi e un organico di personale docente e ATA di ruolo o eventualmente a tempo determinato".

b) La nomina – *rectius* la conferma nell'incarico già tenuto, ex art. 1, comma 1-sexies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con



modificazioni dalla legge n. 43 del 2005 – del Prof. Scanga è stata disposta "a seguito di specifico atto di delega emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 21.05.2014 Prot. n. 9714", delega – avente ad oggetto "tutte le operazioni di nomina dei presidi incaricati per l'A.S. 2014-2015" – reiterata ogni anno "per snellire le operazioni di nomina dei presidi incaricati e garantire il puntuale avvio dell'anno scolastico" e, secondo l'Amministrazione, "espressamente" prevista "dall'art. 3 della Direttiva Ministeriale 7/2014".

Entrambi i punti di fatto richiedono una qualificazione in termini giuridici della relativa fattispecie.

2.1.- Quanto ai cc.dd. C.P.I.A., il secondo periodo del comma 632 della legge n. 296 del 2006, che ha riorganizzato su base provinciale i ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", ha attribuito ad essi "autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici". Tale evoluzione ha trovato conferma nella successiva attuazione del precetto legislativo (v. l'art. 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 2007).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ribadisce, all'art. 2, che detti Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo articolato in reti territoriali di servizio; ha altresì esteso ad essi, per la gestione amministrativo-contabile, le norme contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni (art. 8); ha stabilito infine che, a partire dall'anno scolastico 2013-2014, la dotazione organica dei Centri è definita, in relazione all'assetto didattico ed organizzativo, sulla base dei dati comunicati dal "dirigente scolastico del centro" al competente ufficio scolastico regionale (art. 9, commi 1 e 3).

Orbene, secondo l'art. 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, "(n)ell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia





a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni" (comma 1).

È dunque evidente che, nel sistema normativo relativo alla scuola, la qualifica dirigenziale dell'ufficio preposto alla gestione dell'istituto scolastico si accompagna al processo di riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche medesime, processo a cui ora partecipano anche i C.P.I.A., in forza del quadro normativo descritto.

Peraltro, con riferimento a detti Centri, è lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012, all'art. 9, commi 1 e 3, a qualificare nei termini di ufficio dirigenziale l'ufficio preposto alla gestione didattica ed organizzativa dei Centri d'istruzione per gli adulti.

Nella memoria depositata nel corso dell'istruttoria ed in Adunanza l'Amministrazione scolastica ha più volte sottolineato le peculiarità della figura dei presidi incaricati ex art. 1, comma 1-sexies, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e la relativa estraneità al ruolo della dirigenza pubblica; tuttavia, al riguardo si deve preliminarmente rilevare che la qualifica soggettiva del soggetto concretamente preposto ad un ufficio di tipo dirigenziale e la sua estraneità al ruolo della dirigenza pubblica non incide, di per sé, sul controllo di questa Corte, essendo evenienza fisiologica che, in determinate fattispecie, anche non dirigenti possano essere preposti ad uffici di carattere dirigenziale (come si evince dalla previsione generale contenuta nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001). Riguardo a tali ipotesi permane comunque il controllo preventivo di questa Corte, ex art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

2.2.- Chiarito dunque che – a seguito dell'evoluzione del quadro normativo ed in forza delle risultanze istruttorie, l'ufficio preposto alla gestione del C.P.I.A. in Lombardia rientra ora nel novero degli uffici di qualifica dirigenziale (e così viene qualificato dal quadro normativo stesso), essendosi attuata la complessiva riforma prima descritta – si deve ritenere che la relativa nomina rientri, in forza dell'art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 98 del 2014 (che riproduce comunque *in parte qua* un principio d'ordine generale, v. l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001), nelle competenze del Dirigente generale (cfr. la deliberazione della Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche n. 12/2014/PREV, che ha ritenuto le ipotesi di nomina di preposti ad uffici dirigenziali ad opera di dirigenti non generali



del U.S.R. – per gli uffici regionali sprovvisti, ex art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999, di un ufficio dirigenziale generale – eccezionali e di stretta interpretazione); e ciò a prescindere dal *nomen juris* in concreto attribuito dall'Amministrazione ai propri atti (cfr., per tutte, la deliberazione n. 8/2010/P della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato).

2.3.- L'ufficio IX dell'U.S.R. ha eccepito al riguardo di aver proceduto alla nomina su specifico atto di delega emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; e ciò, secondo l'Amministrazione, sulla base di una "espressa" previsione "dell'art. 3 della Direttiva Ministeriale 7/2014".


In realtà, al riguardo si deve rilevare che detta direttiva disciplina ipotesi di delega sostanzialmente differenti. L'art. 3, quanto alle deleghe, stabilisce infatti che:

a) "(i)l Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o suo delegato fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e disponibili" (art. 3, comma 1);

b) "(d)opo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione dei posti vacanti e disponibili, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato acquisisce i nominativi degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2013/2014 e che abbiano dichiarato di voler essere confermati anche in altra provincia, il punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all'anno scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano espresso la propria disponibilità ad essere assegnati" (art. 3, comma 6);

c) "(i)l Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato, acquisite le sedi vacanti e disponibili nell'ambito delle province della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul posto ricoperto nell'anno scolastico 2013/2014 e li invita a scegliere, seguendo l'ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati" (art. 3, comma 7).

La "delega" attiene dunque alla gestione, su base decentrata, delle vacanze e delle sedi disponibili – cioè, nella sostanza, alla gestione delle graduatorie e alla gestione dell'organico del personale docente, educativo e ATA ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi, come espressamente previsto, per gli uffici dirigenziali non



generali, dall'art. 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 del 2014 – e non alla nomina dei Dirigenti scolastici, che, invece, continua a rimanere attratta nella sfera di competenza dell'ufficio dirigenziale generale.


La delega di funzioni, in ipotesi siffatte, resta dunque regolata, nell'ambito del quadro normativo rilevante, dai principi generali del diritto amministrativo, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa (v. Corte di cassazione, sez. lavoro, 25 maggio 2000, n. 6882; 22 marzo 2005, n. 6113; Corte di cassazione, sez. I, 26 marzo 2010, n. 7270; T.A.R. Lazio, sez. I, 12 maggio 2010, n. 10908): essa si configura infatti quale peculiare atto organizzativo tramite cui un organo, investito in via originaria della competenza a provvedere in una data materia, conferisce ad un altro organo una competenza di tipo derivato in quella stessa materia, nei limiti di quanto previsto nello specifico atto di delega.

Così configurata la fattispecie, è dunque evidente che, nel caso di specie, l'atto di delega – come trasmesso in istruttoria – sia inidoneo a produrre detto effetto attributivo della titolarità dell'esercizio del potere di nomina – a prescindere da ulteriori aspetti – sia per mancanza di una specifica base legale, sia perché conferito da soggetto a sua volta incompetente (ufficio dirigenziale non generale in luogo dell'ufficio dirigenziale generale), sia perché in apparenza nemmeno sottoscritto dal soggetto delegante, elemento questo che comporta, di per sé solo, la nullità dell'atto per mancanza di un elemento formale essenziale (tra le ultime, v. T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, sentenza 12 maggio 2011, n. 825).

3.- Alla luce di ciò, si deve rilevare che il decreto con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI – Brescia – ha confermato al dott. Scanga Nicola, per l'anno scolastico 2014/2015, l'incarico di presidenza presso la sede del Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari (BS) è stato adottato da un organo incompetente e, pertanto, non può essere ammesso a visto. Restano assorbiti gli ulteriori profili.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ricusa il visto e non ammette a registrazione il decreto MIUR AOO USPBS R.U. 11003 del 27 agosto 2014 (prot. C.C. n. 0018573 del 18 dicembre 2014), emesso dal Ministero

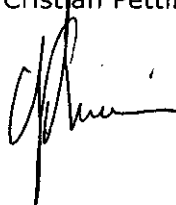


dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XI – Brescia, pervenuto in data 18 dicembre 2014, recante la conferma dell'incarico di presidenza per l'anno scolastico 2014/2015, presso la sede del Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti di Chiari (BS) al dott. Scanga Nicola.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2015.


Il Magistrato Estensore

(dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente

(dott.ssa ~~Simonetta Rosa~~)



Depositata in Segreteria

19 MAR 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

